

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

Come noto con il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 e in vigore dal medesimo giorno è stato emanato un ricco pacchetto di nuove disposizioni che introducono consistenti e per certi versi, gravose novità in tema fiscale, nel medesimo provvedimento sono contenute disposizioni di liberalizzare del mercato e che incidono in generale nei settori del lavoro autonomo.

Il provvedimento è stato convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 pubblicata sul SO. n. 183/L alla GU. n. 186 del 11 agosto 2006, la legge di conversione è entrata in vigore il 12 agosto 2006, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento ha parzialmente attenuato i provvedimenti che incidono pesantemente nella normativa relativa agli immobili, l'obiettivo è quello di contrastare l'evasione fiscale ma le conseguenze generali sono rilevanti.

A chiarimento delle novità introdotte da questo provvedimento, l'amministrazione finanziaria ha fornito delle indicazioni, anticipando la pubblicazione del provvedimento di conversione, con la **circolare n. 27/E** relativamente agli immobili e con la **circolare n. 28/E** relativa alle altre novità fiscali, entrambe le circolari portano la data del 4 agosto 2006

Quale regola generale ricordiamo che le norme introdotte dal DL. 223 (salvo diversa esplicita indicazione) sono entrate in vigore dal 4 luglio 2006 mentre le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono entrate in vigore il 12 agosto 2006.

Riportiamo pertanto in tale circolare le disposizioni più significative, rimanendo ovviamente a disposizione per ulteriori approfondimenti e delucidazioni.

**IL NUOVO REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE
DEGLI IMMOBILI**

Le disposizioni relative al settore immobiliare hanno subito delle rilevanti modificazioni dalla legge di conversione, la tassazione è stata ridimensionata rispetto a quanto previsto dalla prima versione del Decreto Legge, il risultato finale consiste tuttavia in un incremento dell'imposizione nel settore delle locazioni e delle compravendite immobiliari.

Le regole che di seguito andiamo a commentare, si sostanziano in un generalizzato regime di esenzione IVA, sia per quanto riguarda i trasferimenti che per quanto riguarda le locazioni immobiliari. Alla regola generale della esenzione si applicano però diverse eccezioni.

Locazioni

Se dal 4 luglio 2006, erano esenti da IVA le locazioni di tutti i fabbricati, sia sotto il profilo oggettivo (tipo di immobili) che soggettivo (locatore).

In sede di conversione, con la modifica del n. 8) dell'articolo 10 del testo IVA, quindi dal **12 agosto** 2006 il regime di esenzione ex art. 10 n. 8, è previsto per tutte le locazioni (non essendo precisato rientrano anche quelle finanziarie) e gli affitti dei fabbricati di qualsiasi tipologia catastale.

Rimane tuttavia applicabile il regime di imponibilità IVA:

1. sulle locazioni dei fabbricati strumentali per natura, effettuate nei confronti dei:
 - soggetti privati (senza partita IVA);
 - soggetti che hanno una detraibilità IVA non superiore al 25%.
2. sulle locazioni dei fabbricati strumentali per le quali il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, la circolare 27/E conferma che l'eventuale opzione per l'imposizione IVA deve riferirsi solamente agli immobili strumentali e non anche a quelli abitativi.

In considerazione che in determinati casi le locazioni sono imponibili IVA, è stato ripristinata la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'imposta per le locazioni esenti (art. 36 ultimo periodo del DPR. 633/72).

Circa l'imposta di registro, la stessa è ora applicabile a tutte le locazioni indipendentemente dall'assoggettamento anche a IVA, la misura dell'imposta di registro è pari all'1% sulle locazioni dei fabbricati strumentali e al 2% sulle locazione degli altri fabbricati.

Registrazione dei contratti d'affitto in corso

L'art. 35 comma 10 quinquies prevede l'emanazione entro il 15 settembre 2006 di un apposito provvedimento del direttore dell'AE. con il quale si stabiliranno, i termini di registrazione dei contratti di affitto in corso finora non soggetti all'obbligo di registrazione in quanto soggetti solamente a IVA; - le modalità di versamento dell'imposta di registro (1%); - l'esercizio della eventuale opzione per l'applicazione dell'IVA nelle locazioni e affitti di immobili strumentali (art. 10 punto 8 DPR. 633/72)

Compravendite

Dal 4 luglio 2006 nella versione originaria del D.L. 223/06 tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di qualsiasi categoria catastale, indipendentemente dal soggetto venditore sono passate

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

dal regime di imponibilità IVA a quello di Esenzione ex art. 10 n. 8-bis, rimanendo invece soggette ad IVA solamente le cessioni di fabbricati o porzione degli stessi effettuate entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, fatte dalle imprese costruttrici degli stessi o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31 1° c. lett. c), d) ed e) della L. 457/78 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).

In sede di conversione con i nuovi commi 8-bis e 8-ter dell'art. 10 del testo IVA, la regola generale prevede che **sono esenti da IVA le cessioni di tutti i fabbricati sia strumentali per natura (8ter) che tutti gli altri (8bis).**

Rimane l'imponibilità IVA sulle cessioni dei fabbricati strumentali per natura quando:

1. **il cedente (venditore) manifesta espressamente l'opzione per l'imposizione;**
2. trattasi di cessioni di fabbricati strumentali per natura, effettuate nei confronti di:
 - soggetti privati (senza partita IVA);
 - soggetti che hanno una detraibilità IVA non superiore al 25%.

Per quanto riguarda i soggetti con detraibilità IVA limitata di cui al precedente punto 2), si tratta di quei soggetti che per esempio effettuano operazioni attive esenti e che quindi sono penalizzati dalla regola del cd. pro-rata, nella detraibilità IVA sugli acquisti. Sul punto la circolare 27/E precisa che la percentuale (rilevante è il supero o meno del 25%) di detrazione è determinata provvisoriamente da quella vigente nell'anno precedente o in caso di inizio attività è quella determinata in via presuntiva, le cose si complicano poiché la stessa circolare 27/E chiede che la percentuale provvisoria sia indicata in atto e che se alla fine dell'anno (di acquisto dell'immobile) si riscontri che la percentuale di detraibilità definitiva non supera il 25% (quindi l'operazione doveva essere imponibile IVA) si dovrà comunicarlo al venditore perché emetta la nota di variazione per assoggettare l'operazione a IVA.

In quest'ultimo caso il compratore dovrebbe versare l'imposta al venditore che a sua volta la deve versare all'erario, sul punto le complicazioni civilistiche sono più che probabili, in questi casi è opportuno che il venditore si tuteli con apposite garanzie al fine di evitare il rischio di dover versare un'imposta che il compratore non può o non vuole più pagare.

2. Rimane, ancora, il regime di imponibilità IVA per tutti i fabbricati (strumentali, abitativi ecc.) quando la cessione è fatta, entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle **imprese costruttrici** degli stessi o che vi hanno eseguito, anche affidando i lavori in appalto a terzi, gli interventi di cui all'art. 31 1° c. lett. c), d) ed e) della L. 457/78 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).

Su quest'ultimo punto la circolare 27/E precisa che possono considerarsi imprese costruttrici anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l'esecuzione dei lavori.

Imposta di registro e ipo-catastali

Sono soggette a imposta di registro in misura proporzionale le locazioni di immobili strumentali (art. 10 n. 8) anche se assoggettate a IVA

L'imposta di registro si applica nella misura dell'1% sulle locazioni (anche leasing) e affitti di beni immobili strumentali (art. 5 n. 1 lett. a-bis della tariffa parte prima) mentre continua ad applicarsi nella misura del 2% sugli affitti degli immobili civili.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

L'imposta di registro sulle compravendite si applica in misura fissa (168 euro) sulle cessioni di immobili strumentali, siano esse imponibili o esenti (punto 2.1 circ. 27/E).

Non ci sono invece variazioni sull'imposta di registro, ipotecarie e catastali applicabili alle compravendite degli immobili residenziali, le imposte saranno fisse (168 euro) o proporzionali a seconda che l'operazione sia o meno soggetta a IVA. Nel caso di acquisto di 1^a casa da un soggetto non costruttore o dal costruttore ma oltre i 4 anni dal termine dei lavori, l'operazione è esente da IVA con imposta di registro al 3% e ipocatastali fisse.

L'imposta catastale proporzionale nella misura dell'1% si applica alle volture catastali degli immobili strumentali anche se l'operazione è soggetta IVA.

L'imposta Ipotecaria (art. 1 della tariffa) si applica nella misura del 3% sulla trascrizione di atti e sentenze di trasferimento della proprietà di beni immobili strumentali anche se assoggettati a IVA. Stesso trattamento per la costituzione o il trasferimento sugli stessi, di diritti immobiliari.

Leasing immobiliare

Al leasing immobiliare si applica lo stesso regime previsto per le locazioni, quindi i canoni e il riscatto sono esenti ex art. 10 n. 8 salvo il caso dell'immobile strumentale locato a soggetti con detraibilità ridotta o privati per i quali è obbligatoria l'applicazione dell'IVA o salvo opzione da parte della società di leasing per l'applicazione dell'IVA, negli altri casi.

A decorrere dal 1 ottobre 2006, le imposte ipotecarie e catastali di cui al punto precedente, si applicano al 50% quindi nella misura dello 0,50 e 1,50% se contraenti risultano:

- società di leasing;
- fondi immobiliari chiusi;
- banche e intermediari finanziari.

L'agevolazione si applica limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni da concedere o concessi in leasing.

L'imposta di registro (1%) pagata sui canoni di locazione finanziaria, può essere scomputata dalle imposte ipo-catastali dovute (0,5+1,5%) al momento del riscatto.

Purtroppo la norma non precisa come viene determinata la base imponibile su cui calcolare le ipo-catastali in sede di riscatto dell'immobile, è molto probabile che la base imponibile sarà riconosciuta pari al valore normale del bene.

Conseguenze

Le modifiche apportate in sede di conversione del DL. hanno notevolmente smussato l'imposizione prevista inizialmente. Con le note che seguono raffrontiamo le definitive regole di imposizione rispetto a quelle antecedenti l'entrata in vigore del DL. 223/06.

Per il compratore

Un primo aggravio si ha nei confronti dei soggetti IVA (le imprese) che in fase di acquisto, di un immobile strumentale dovranno sopportare il maggior costo delle imposte ipo-catastali ora complessivamente al 4%, contro una precedente imposizione fissa di 168 euro per ognuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Resta invariata l'imposta fissa di registro.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

I **Contratti di leasing immobiliare** sono soggetti a imposta di registro proporzionale dell'1%, mentre al riscatto dovranno essere pagate le imposte ipo-catastali nella misura complessiva del 2% (su una base imponibile che le nuove norme non determinano) dal dovuto sarà comunque dedotta l'imposta di registro dell'1% pagata sui canoni leasing.

Le ipocatastali (2%) più l'imposta fissa di registro (168 euro) saranno pagate anche dalla società di leasing in fase di acquisto del bene, di conseguenza il relativo costo sarà riaddebitato all'utilizzatore.

Infine la nuova lettera i) dell'art. 19bis1 prevede che per le imprese **immobiliari di rivendita** non è più ammessa la detrazione IVA sull'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa (cosa permessa a quelle di costruzione) né quella relativa alla locazione (ma le locazioni abitative sono ora tutte esenti) manutenzione, recupero o gestione degli stessi.

Per il venditore

Per il venditore o locatore, che effettuando ora operazioni esenti, le conseguenze derivanti dalle regole IVA, si traducono nella impossibilità di poter detrarre l'imposta pagata a monte sui loro acquisti, ovvero nell'obbligo di rettificare la detrazione IVA a suo tempo operata.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

DISCIPLINA AGGIORNATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

La disciplina delle società di comodo, anche dette non operative, è stata introdotta con la legge 724/94 successivamente modificata dalle leggi 85/95, 556/96 e 662/96 e ora dai **commi 15 e 16** del DL. 223/96 queste ultime disposizioni si applicano dal periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. (2006 nei casi di normale esercizio), in sede di conversione non sono state introdotte modifiche rispetto al DL. 223 originario.

Le modifiche agiscono essenzialmente in tre direzioni:

1. eliminazione di alcune ipotesi di esclusione automatica della richiamata disciplina (es. periodi di non normale svolgimento dell'attività), evitabile mediante la procedura di interpello;
2. inasprimento delle percentuali necessarie per il calcolo dei ricavi presunti e di quelle correlate per la determinazione del reddito "minimo" nel caso in cui la società sia considerata "di comodo";
3. limitazioni alla possibilità di compensazione del credito iva risultante dalla dichiarazione annuale, con perdita dello stesso in caso di non operatività per 3 periodi d'imposta.

Queste le nuove percentuali dei ricavi presunti:

+ 2% (era l'1%)	Del valore di AZIONI O QUOTE (anche immobilizzate), OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI (art. 85 c. 1 lett. C) TUIR) e valore dei relativi CREDITI NON COMMERCIALI o bancari;
+ 6% (era il 4%)	Del valore dei BENI IMMOBILI, delle NAVI destinate alla pesca, ad attività commerciali, al salvataggio o all'assistenza in mare, anche in leasing;
+ il 15% (non varia)	Del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing.

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO**

Conti correnti dedicati

L'articolo 35, comma 12, del *decreto* introduce modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato *decreto*, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:

- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);
- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973).

In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-*bis*, dell'articolo 35 in commento, inserito dal senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008.

Dall'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto* e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del *decreto*, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero:

- gli assegni non trasferibili;
- i bonifici;
- le altre modalità di pagamento bancario o postale;
- i sistemi di pagamento elettronico.

I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Plusvalenze e minusvalenze

Come noto finora le plusvalenze e le minusvalenze non concorrevano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, le nuove disposizioni prevedono invece che, le plusvalenze e minusvalenze sui beni strumentali concorrono alla determinazione del reddito quando:

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- derivano da risarcimento anche assicurativo per la perdita o danneggiamento dei beni;
- i beni sono autoconsumati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione.

Circa la possibilità di rateizzare l'eventuale plusvalenza, l'AE. con la circolare 28/E non lo ritiene possibile.

Restano ancora escluse dalla formazione del reddito le minus o plus valenze relative agli immobili (il costo è indeducibile) nonché su oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato.

Cessione dello studio

Concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale o artistica. Questi corrispettivi se percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata per effetto dell'introduzione della lett. "g-ter" nel comma 1 dell'art. 17 del TUIR.

Spese alberghiere e ristoranti

Con una integrazione al 1° periodo del comma 5 dell'art. 54 viene prevista la totale deducibilità delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (normalmente deducibili nel limite del 2% dei compensi) nel caso in cui dette spese siano state anticipate dal committente per conto del professionista e quest'ultimo le abbia riaddebitate in fattura al committente.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

ALTRE NOVITÀ FISCALI

Elenco dei clienti e fornitori (art. 37 c. 8-9)

In attesa dell'introduzione della fatturazione informatica, i contribuenti devono inviare telematicamente, all'amministrazione finanziaria gli **elenchi dei clienti e dei fornitori**, il termine per l'invio è fissato entro 60 giorni dal termine per l'invio della Comunicazione annuale IVA (quindi entro il **29 aprile** di ogni anno).

A un apposito provvedimento del Direttore dell'AE. è demandata la definizione pratica dell'invio con possibilità di spostare le previste scadenze.

Le sanzioni per il mancato invio o per l'errata compilazione sono quelle previste dall'art. 11 del D.Lgs. 471/97, sanzione amministrativa da 516 a 1.032 euro.

Gli elenchi devono già essere spediti anche per l'anno 2006, tuttavia per questo primo anno non dovranno essere indicati i **nominativi dei privati** ma solo dei possessori di Partita IVA.

Nuove scadenze per le dichiarazioni (art. 37 c. da 10 a 14)

I commi da 10 a 14 dell'art. 37 intervengono sul DPR. 322/98 e su altri provvedimenti modificando **dal 1.5.2007** le scadenze fiscali, riepiloghiamo il tutto con una tabella dove evidenziamo la nuova e la vecchia scadenza.

Nuova scadenza	Descrizione	Vecchia Scadenza
31 gennaio	Approvazione dei modelli di dichiarazione	15 febbraio
30 giugno	Presentazione in banca o posta della Dichiarazione dei redditi e IRAP (termine iniziale 1° maggio).	dal 1.5 al 31.7
31 luglio	Invio telematico della Dichiarazione Modello Unico. Per i soggetti Ires il termine è stabilito entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, per questi soggetti è ora previsto solo l'invio telematico. (termine iniziale 1° maggio).	dal 1.5 al 31.10
31 marzo	Invio telematico della Dichiarazione dei sostituti d'imposta – 770 semplificato	30 settembre
31 marzo	Invio telematico della Dichiarazione dei sostituti d'imposta – 770 ordinario	31 ottobre
28 febbraio	Rilascio delle certificazioni delle ritenute operate e del mod. CUD.	15 marzo
16 giugno	Saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone. Per i soggetti Ires il termine è stabilito entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in	20 giugno

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

	data 30 giugno, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio). In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, tutti i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.	
31 maggio	Presentazione del mod. 730 al Professionista abilitato o CAF.	15 giugno
31 luglio	Invio telematico dei modelli 730 (Sostituti, Professionisti, CAF).	20 ottobre
16 giugno	Prima rata ICI (50% dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni dell'anno precedente)	30 giugno
16 dicembre	Saldo ICI (differenza dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni correnti)	20 dicembre

Contribuenti minimi in franchigia IVA (c. 15-17)

Dal 2007 è istituito un particolare regime per le persone fisiche con volume d'affari fino a 7.000 euro. Il numero delle partite IVA non diminuirà perché questi soggetti ne riceveranno una di speciale.

Gli obblighi sono minimi (non addebitano l'IVA e non la detraggono in acquisto) ma l'applicazione del regime non sembra proprio semplice.

Le cose si complicano in caso di passaggio al regime di franchigia in quanto è prevista la rettifica della detrazione IVA operata in regime ordinario, relativamente a beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. (vedere anche circ. 28/E punto 52)

Versamenti dovuti dai titolari di partita iva

L'art.37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita iva dal 1 ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche (F24 on line), anche servendosi di intermediari abilitati (F24 cumulativo). Rimangono sempre esclusi dall'adempimento i contribuenti - persone fisiche, i quali potranno continuare a presentare le deleghe fiscali presso banche e uffici postali.

La possibilità di adoperare lo strumento del Cbi (Corporate banking interbancario) non era stato precedentemente esplicitato dalla circolare 28/e del 4 agosto 2006; l'integrazione dell'home banking è arrivata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate - ufficio relazioni esterne del 05/09/2006.

Il Corporate banking interbancario (Cbi).

Invio dei pagamenti da banca a fisco direttamente tramite il conto corrente on-line. Sono queste le possibilità riservate agli aderenti al Cbi, il sistema che consente, in un unico collegamento telematico, disposizioni di incasso (Riba, Rid, Mav) e di pagamento (bonifici Italia e estero) nonché richieste di emissione di assegni circolari e di assegni-quietanza. Tra i servizi assicurati alla clientela rientra, inoltre, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali (mediante delega di pagamento F24). Per gli aderenti al servizio alcune funzioni sono obbligatorie (Riba e Rid, con i relativi esiti, bonifici, saldi e movimenti dei conti). Nella sua configurazione attuale il Cbi veicola, dunque, disposizioni di incasso e di pagamento attraverso l'utilizzo di internet.

L'F24 on-line.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

Il servizio 'F24 on-line' permette alle persone fisiche e alle società la compilazione guidata del modello F24 e il pagamento on-line delle imposte senza doversi recare presso gli sportelli bancari. Condizione necessaria per poter utilizzare il servizio è il possesso di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle entrate un'apposita convenzione. Al servizio si accede attraverso il link fiscoonline accessibile dal sito www.agenziaentrate e il possesso del codice Pin (pincode). In via telematica, inoltre, si riceve la segnalazione della correttezza e/o dell'anomalia della richiesta di pagamento inoltrata e, in caso di saldo del modello F24 da addebitare in conto, l'esito dell'addebito comunicato dalla banca che detiene il conto corrente.

L'F24 cumulativo .

La procedura F24 cumulativo è appannaggio esclusivo degli intermediari abilitati che abbiano sottoscritto un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Partita IVA più difficile (c. 18-20)

Dal **1° novembre 2006** ottenere la Partita IVA sarà più complicato, il comma 18 modifica l'art. 35 del testo IVA prevedendo che il rilascio della P. IVA è subordinato a una serie di riscontri automatizzati, anche con accessi ai luoghi, al fine di valutare eventuali elementi di rischio.

I dettagli tecnici sono demandati a un apposito provvedimento del Direttore dell'AE. col quale si stabiliranno i controlli da effettuare, il rilascio di una P. IVA temporanea nonché l'eventuale richiesta di garanzie non inferiori ai 50.000 euro per quei soggetti che potranno effettuare acquisti intracomunitari.

Studio Scuriatti & Associati